

SCHEDA INFORMATIVA RESTRIZIONI AL PAGAMENTO IN CONTANTI IN CASO DI ESPATRIO IN UNO STATO UE/AELS (ACCORDO BILATERALE)

Restrizioni al pagamento in contanti negli Stati dell'UE/AELS

In caso di espatrio definitivo in uno Stato dell'UE o dell'AELS si applicano delle restrizioni al pagamento in contanti della prestazione di uscita. Se siete soggetti all'obbligo di assicurazione sociale nel paese in cui vi trasferite, vi può essere versata in contanti solo la parte sopra obbligatoria della prestazione di uscita.

Persone interessate delle restrizioni

Le restrizioni si applicano ai dipendenti e indipendenti e alle persone che dopo l'espatrio in uno Stato dell'UE/AELS iniziano un'attività indipendente.

Prestazioni interessate dalle restrizioni

Le restrizioni al pagamento in contanti riguardano la parte obbligatoria della prestazione di uscita, cioè l'aver di vecchiaia LPP. Nel certificato di previdenza, la parte dell'aver di vecchiaia LPP è indicata separatamente.

Come procedere

Compilate il modulo «Notifica di uscita da parte del dipendente» e inviatelo alla CPE (www.pke.ch → Schede e moduli). Se le premesse sono soddisfatte, la CPE trasferisce la parte sopra obbligatoria della prestazione di uscita sul conto privato all'interno del territorio UE/AELS che avrete indicato. Da questo importo sarà dedotta automaticamente un'eventuale imposta alla fonte. La parte obbligatoria, cioè l'aver di vecchiaia LPP, sarà trasferita sul conto di libero passaggio o sulla polizza di libero passaggio da voi indicata. Il versamento può avvenire non prima dell'inizio del mese successivo alla vostra uscita dalla CPE.

Pagamento in contanti della parte obbligatoria della prestazione di uscita

Se desiderate ricevere il pagamento in contanti della parte obbligatoria della prestazione di uscita dovete dimostrare di non essere assoggettati all'obbligo di assicurazione sociale nel paese in cui vi trasferite.

Il modulo di richiesta è disponibile presso l'organismo di collegamento del Fondo di garanzia LPP (Eigerplatz 2, casella postale 1023, 3000 Berna 14, tel. +41 31 380 79 71, Fax +41 31 380 79 76, www.verbindungsstelle.ch; info@verbindungsstelle.ch). Il modulo compilato deve essere inviato all'organismo di collocamento, che richiederà la relativa conferma nel vostro nuovo Stato di residenza.

Versamento della parte vincolata della prestazione di uscita

L'importo versato su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio è bloccato fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS. Per un versamento anticipato si applicano le condizioni dell'istituto di libero passaggio da voi scelto.

**Paesi interessati dalle
restrizioni**

Stati dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Stati dell'AELS: Island e Norvegia.

**Caso speciale: Principato
del Liechtenstein**

Se lasciate definitivamente la Svizzera per trasferirvi nel Principato del Liechtenstein non potete ricevere alcun pagamento in contanti della prestazione di uscita. In base a un accordo vigente tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera, l'intera prestazione di uscita deve essere versata all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro nel Liechtenstein.